



# CITTA' di AVIGLIANA

*Provincia di TORINO*

**ESTRATTO**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 235**

**OGGETTO: ATTO DI RIASSUNZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI TORINO AGENZIA  
TORINO 2006 + ALTRI. COSTITUZIONE.**

L'anno **2013**, addi **18** del mese di **Novembre** alle ore **16.15** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco - <b>PATRIZIO Angelo</b>	<b>SI</b>
Assessore - <b>MARCECA Baldassare</b>	<b>SI</b>
Assessore - <b>MATTIOLI Carla</b>	<b>SI</b>
Assessore - <b>TAVAN Enrico</b>	<b>SI</b>
Assessore - <b>MORRA Rossella</b>	<b>NO</b>
Assessore - <b>ARCHINA' Andrea</b>	<b>NO</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. SIGOT Livio.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## ***LA GIUNTA COMUNALE***

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'**Area Servizi Civici e di Supporto – Settore Servizi Demografici – Affari Legali ed Assicurativi n. 629** in data 14.11.2013 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: **“ATTO DI RIASSUNZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI TORINO AGENZIA TORINO 2006 + ALTRI. COSTITUZIONE.”**;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Vista la deliberazione consiliare n. 45 del 04.07.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 e pluriennale 2013/2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 in data 4/10/2012, dichiarata immediatamente eseguibile e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

## ***DELIBERA***

Di accogliere integralmente la proposta dell'**Area Servizi Civici e di Supporto – Settore Servizi Demografici – Affari Legali ed Assicurativi** allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

## ***SUCCESSIVAMENTE***

Con votazione unanime espressa in forma palese;

## ***DELIBERA***

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

/pn

## Area Servizi Civici e di Supporto

Alla Giunta Comunale  
proposta di deliberazione n. 629  
redatta dal Settore Servizi Demografici - Affari Legali ed Assicurativi

OGGETTO: ATTO DI RIASSUNZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI TORINO AGENZIA TORINO 2006 + ALTRI. COSTITUZIONE.

Su proposta del Sindaco Angelo Patrizio,

### Premesso

- che in data 19 novembre 2004, a seguito dei lavori eseguiti dall'Agenzia Torino 2006 per la realizzazione della variante sulla ex SS 589, si è verificato in Avigliana, in località Sada, alla progressiva Km. 4+900, il cedimento del corpo stradale per una faglia di circa m. 100 e con interessamento dei terreni dell'abitato contiguo;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 22/2/2006, integrata con successivo provvedimento deliberativo n. 60 del 30/3/2006, entrambi dichiarati immediatamente eseguibili, il Comune di Avigliana ha stabilito di costituirsi, quale parte civile, nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Torino inerente le indagini in merito all'evento franoso predetto, nominando gli Avvocati Roberto e Stefano Manni dello Studio Legale Manni Avvocati Associati di Torino per la rappresentanza e difesa dell'ente;
- che con deliberazione della G. C. n. 138 del 29/6/2006, integrata con successiva deliberazione della G. C. n. 160 del 2/8/2006, entrambe dichiarate immediatamente eseguibili, si è autorizzato il Sindaco pro tempore a resistere nel giudizio proposto da parte di Musi.Net Spa, S.T.I. srl, Grassetto Lavori Spa e dell'Ing. V. Procopio, anche contro l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici Agenzia Torino 2006, della Italsocote Spa, della Socotec s.a., della Coneco srl nonché nei confronti della Provincia di Torino, della Regione Piemonte e del Ministero dell'Ambiente, nominando legale di fiducia dell'Amministrazione Comunale l'Avv. Roberto Manni dello Studio Legale Manni Avvocati Associati di Torino;
- che con deliberazione della G. C. n. 8 del 27/1/2007, dichiarata immediatamente eseguibile, si è deliberata la costituzione di parte civile del Comune di Avigliana nei confronti di Berti Massimo ed altri nel procedimento penale pendente avanti al Tribunale di Torino-Sezione giudici delle indagini preliminari al n. 21406/05 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ed al n. 11827/06 R.G.G.I.P. Tribunale di Torino-Sezione Giudici delle indagini preliminari per il reato di cui all'art. 449, 1° comma, c.p. in relazione all'art. 426 c.p. (frana ex Cava Sada), conferendo incarico all'avv. Stefano Manni dello Studio Legale Manni Avvocati Associati, affinché difendesse gli interessi del Comune di Avigliana nei giudizi in parola ed autorizzando il Sindaco pro tempore a nominarlo quale difensore e procuratore speciale del Comune di Avigliana ai sensi degli art. 76, 100 e 122 c.p.p.;
- che in data 17/10/2008 l'Avv. Manni ha inviato copia integrale della sentenza n. 6138/08 del Tribunale Civile e Penale di Torino – Sezione Quarta Civile – con cui è stata affermata l'incompetenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria rientrando la fattispecie per cui è causa nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo;

- che in data 30/11/2009 è pervenuta copia, da parte dell'Avv. Manni, dell'atto di appello dell'Agenzia Torino 2006 avverso la sentenza n. 6138/08 che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale citando, per il 30/4/2010, fra gli altri, anche il Comune di Avigliana;
- che, con deliberazione della G.C. n. 272 del 28/12/2009, dichiarata immediatamente eseguibile, si è stabilito di autorizzare il Sindaco pro tempore, Prof.ssa Carla Mattioli, a resistere all'appello presentato dall'Agenzia Torino 2006 avverso la sentenza n. 6138/08 per le motivazioni indicate nel predetto provvedimento deliberativo;
- che, con determinazione a firma del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 582 del 31/12/2009, si è quindi provveduto a nominare l'Avv. Roberto Manni quale legale dell'A.C. nel giudizio de quo, impegnando la relativa spesa;
- che, con nota pervenuta il 4/11/2011, ns. prot.n. 0021028, l'Avv. Stefano Manni comunicava l'avvenuta interruzione del giudizio a seguito del decesso del padre, Avv. Roberto Manni;
- che, in data 7/3/2012, l'Agenzia Torino 2006 ha notificato ricorso per la riassunzione con pedissequo decreto di fissazione udienza al 24/4/2012;
- che, con deliberazione di GC n. 64 del 26/3/2012, si autorizzava il Sindaco p.t., Prof.ssa Carla Mattioli, a costituirsi e resistere nel giudizio riassunto innanzi alla Corte d'Appello di Torino con ricorso dell'Agenzia Torino 2006 con il nuovo difensore Avv. Stefano Manni;
- che, quindi, con determinazione a firma del Direttore dell'Area Servizi Civici e di Supporto n. 92 del 30/3/2012 si provvedeva a nominare, quale legale dell'AC nel giudizio predetto, l'Avv. Stefano Manni, dando atto che le somme necessarie risultavano essere già state impegnate con la determinazione n. 582/2009;
- che, con comunicazione del 10/6/2013, ns. prot. n. 0010976 del 13/6 successivo, l'Avv. Manni trasmetteva copia del dispositivo della sentenza con cui la Corte d'Appello, in riforma della sentenza di I grado, affermava la giurisdizione del Tribunale civile, fissando i termini di legge per la riassunzione;
- che, con l'ulteriore comunicazione pervenuta il successivo 21/6, ns. prot. n. 0011595, l'Avv. Manni trasmetteva copia dell'atto di riassunzione innanzi al Tribunale di Torino ad opera della Azienda Agricola Garola Roberto, indicando come data per la costituzione del Comune di Avigliana quella del 29/11/2013;
- che, con successiva e mail del 16/7/2013, ns. prot. 0013273, l'Avv. Manni indicava la necessità di adottare una nuova deliberazione di GC al fine di legittimare la costituzione in giudizio dell'ente;
- che il legale suddetto, con e mail del 14/11/2013, ha comunicato il preventivo di spesa per l'espletamento dell'incarico, pari ad euro 10.000,00 oltre IVA e CPA, che, rapportato al valore della controversia (oltre 3.000.000,00 di euro) ed al numero delle parti in causa (circa 30), risulta inferiore ai minimi di cui alle tabelle indicate al DM 20/7/2012, n. 140;
- che la costituzione in giudizio dell'A.C. si configura necessaria al fine di contrastare le pretese economiche avanzate nei confronti dell'AC e coltivare le domande riconvenzionali già proposte dall'ente nella I fase del giudizio civile;
- che, all'uopo, appare opportuno che la scelta del legale ricada sulla persona dell'Avv. Stefano Manni, e in ragione della dichiarata disponibilità e in ragione della già acquisita piena conoscenza della fattispecie in questione, stante l'avvenuta nomina nel correlato procedimento penale e nel giudizio conclusosi innanzi alla Corte d'Appello;

- che l'Avv. Stefano Manni risulta inserito nell'"Elenco Avvocati per il conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'amministrazione comunale", approvato con determinazione, a firma del Direttore dell'Area Servizi Civici e di Supporto, n. 467 dell'8/11/2011;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali) in merito alle competenze della Giunta Comunale;

Viste le sentenze n. 7190 del 30 maggio 2000, n. 1442 del 9 febbraio 2000 e n. 11064 del 10 ottobre 1992, con le quali la Corte di Cassazione, anche a SSUU, ha confermato la competenza della Giunta Comunale a decidere l'instaurazione di un giudizio da parte di un ente locale o la resistenza in giudizio dello stesso;

Visto l'art. 26 dello Statuto Comunale, in ordine alla rappresentanza in giudizio dell'ente da parte del Sindaco;

Si propone

che la Giunta Comunale deliberi

1) di autorizzare il Sindaco p.t., Angelo Patrizio, a costituirsi e resistere nel giudizio riassunto innanzi al Tribunale di Torino con atto di riassunzione del 4/6/2013 della Azienda Agricola Garola Roberto con il difensore Avv. Stefano Manni;

2) di dare atto che, con apposita successiva determinazione del Direttore dell'Area Servizi Civici e di Supporto, si provvederà alla nomina del legale nella persona dell'Avvocato Stefano Manni, impegnando le somme necessarie all'intervento 1.01.08.03 peg 660 ("spese per liti, arbitraggi e risarcimenti") bilancio 2013/2015;

3) di dichiarare, attesa l'urgenza connessa all'approssimarsi della data di scadenza dei termini per la costituzione del Comune di Avigliana (29/11/2013), il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4<sup>o</sup> comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Direttore Area Servizi Civici e di Supporto  
f.to Dott. Luigi Zizzari



# Pareri

Comune di Avigliana

## Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2013 / 629

Ufficio Proponente: **Servizi Demografici - Affari Legali ed Assicurativi**

Oggetto: **ATTO DI RIASSUNZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI TORINO AGENZIA TORINO 2006 + ALTRI. COSTITUZIONE.**

## Visto tecnico

Ufficio Proponente (Servizi Demografici - Affari Legali ed Assicurativi)

Per la regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c.1, ed in ordine alla correttezza dell'azione amm.va ai sensi dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 267/2000, modif.to dall'art. 3, c. 1, lett. d) del D.L. 174/2012, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/11/2013

Il Responsabile di Settore

Luigi Zizzari

## Visto contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/11/2013

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Vanna ROSSATO

CPIE: DEMOCRAZIA

AVVOCATO

RAO

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO  
f.to Angelo PATRIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Livio SIGOT

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale sarà in pubblicazione all'Albo Pretorio Virtuale  
On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 22 NOV. 2013

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, li 22 NOV. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Livio SIGOT

A handwritten signature in blue ink.

---

### ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione:

- è stata  
 viene  
pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni  
consecutivi a decorrere dal 22 NOV. 2013
- è stata  
ripubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni  
consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_
- è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari;
- è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_  
ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. 267/2000 -  
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva  
a decorrere dalla data del presente verbale  
ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U.E.L. 267/2000.

Avigliana, li 22 NOV. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Livio SIGOT

A handwritten signature in blue ink.